

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 470 e 471-A
ALLEGATO 3-bis/I

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE **(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (n. 470)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (n. 471)

ALLEGATO 3-bis/I

EMENDAMENTI

*agli articoli 2 e seguenti del disegno di legge n. 470, esaminati,
sino al 14 novembre 1987, dalla 5^a Commissione permanente
successivamente al rinvio alla Commissione stessa, deliberato
dall'Assemblea l'11 novembre 1987*

**Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988) (470)**

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

II.2.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre
1987)

Art. 3.

*All'emendamento II.3.1, al comma 1, dopo le
parole: «La misura del versamento d'acconto»,
inserire le altre: «, per i soggetti all'IRPEG,».*

II.3.1/1

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novem-
bre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

2. Le aliquote sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961,

n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento».

II.3.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Sopprimere il comma 2.

II.3.2 BRINA

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.3.1 (5^a Commissione - 12 novembre 1987)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«... Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo: "Se le persone fisiche, che esercitano arti e professioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dichiarano che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta, effettuata ai sensi del presente comma, è commisurata al 40 per cento dell'ammontare dei compensi loro corrisposti".

... Le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile e del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano anche a coloro che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nello studio di un familiare che svolge una professione per il cui esercizio sia obbligatoria l'iscrizione in un albo».

II.3.3 BRINA

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.3.1 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Art. 4.

All'emendamento II.4.1, sostituire le parole: «31 dicembre 1988», con le altre: «31 dicembre 1992».

II.4.1/2 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.4.1 sostituire le parole: «31 dicembre 1988», con le altre: «31 dicembre 1989».

II.4.1/1 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988».

II.4.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sostituire le parole «fino al 31 dicembre 1990» con le altre «fino al 31 dicembre 1988».

II.4.2 BRINA

Assorbito dall'accoglimento dell'emendamento II.4.1 (5^a Commissione - 12 novembre 1987)

Art. 5.

All'emendamento II.5.1, sostituire le cifre: «20.000» e «20.000» con le altre: «50.000» e «50.000».

II.5.1/1

BRINA

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e per spese di giustizia in materia penale sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connesse ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000».

II.5.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

II.6.2

BRINA

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.6.1, sostituire le parole: «al 60 per cento», con le altre: «al 50 per cento più una rivalutazione pari al tasso programmato di inflazione».

II.6.1/2

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.6.1 sopprimere il secondo periodo.

II.6.1/1

BRINA

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite».

II.6.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Con decorrenza 1° gennaio 1988 la maturazione ed il calcolo del tasso di interessi

sui depositi con il relativo accredito, nonchè la maturazione ed il versamento delle relative trattenute fiscali deve avvenire con scadenza trimestrale entro i primi 15 giorni successivi ai quattro trimestri di ogni anno».

II.6.3 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.6.1 (5^a Commissione - 12 novembre 1987)

All'emendamento II.6.0.1, sostituire le parole: «del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale», con le altre: «del tasso di inflazione annuo e della metà del tasso di inflazione per semestre».

II.6.0.1/2 POLLICE

All'emendamento II.6.0.1, sostituire rispettivamente le cifre: «9» e «4,5», con le altre: «5,5» e «2,75».

II.6.0.1/1 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

«1. Gli interessi previsti dagli articoli 9 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio

1988, in ragione, rispettivamente, del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale».

II.6.0.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Art. 7.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«... Al secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 487, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“La limitazione non si applica alle incorporazioni con atto di fusione anteriore al 31 ottobre 1987, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno 2 anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3 del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente”.

... Dopo il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 487, è aggiunto il seguente:

“La deroga alla limitazione prevista nel precedente comma non si applica agli atti di fusione od incorporazione nei quali una delle società partecipanti abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzione di partecipazioni. Non si applica, inoltre, ogni qualvolta l'ammi-

nistrazione finanziaria, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ritenga che lo scopo principale dell'atto di fusione o incorporazione sia costituito dal riporto delle perdite".

... All'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per gli atti di fusione o incorporazione nei quali una delle società partecipanti abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzione di partecipazioni, le perdite non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporazione.

5-ter. La disposizione del comma 5-bis si applica, inoltre, ogni qualvolta l'amministrazione finanziaria, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ritenga che lo scopo principale dell'atto di fusione o incorporazione sia costituito dal riporto delle perdite"».

II.7.1

BRINA

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

—

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

II.9.1

BRINA

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

—

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i contributi e premi per le assicurazioni generali obbligatorie a carico dei datori di lavoro agricolo con aziende ubicate nei territori di

cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché dei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 sono dovuti nella misura del 25 per cento.

2. Con la medesima decorrenza i contributi di cui al comma 1, a carico dei datori di lavoro agricolo con aziende ubicate nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sono dovuti nella misura del 45 per cento.

3. Per i calcoli delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442».

II.11.1 COVIELLO, FORTE, ZANELLA, COVI, MICOLINI, DIANA, MORA, DELL'OSSO

Accolto dalla 5ª Commissione (12 novembre 1987)

All'articolo 11, sostituire le parole «60 per cento» con le altre: «45 per cento».

II.11.2 CASCIA, BARCA, LOPS

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.11.1 (5ª Commissione - 12 novembre 1987)

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

II.12.1 CASCIA, LOPS, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO, TRIPODI

Respinto dalla 5ª Commissione (12 novembre 1987)

Sopprimere il comma 2.

II.12.2 CASCIA, MARGHERITI, LOPS, SCIVOLETTO, TRIPODI, LUCCHI, CASADEI

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Art. 14.

Al comma 1, sopprimere le parole da «Per i lavoratori autonomi» fino a «1° gennaio 1988».

II.14.1 CASCIA, LOPS, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO, TRIPODI

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sopprimere il comma 2.

II.14.2 CASCIA, LOPS, CASADEI, SCIVOLETTO, MARGHERITI, TRIPODI, LUCCHI

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Art. 17.

Al comma 3, sostituire il primo periodo del punto b) con il seguente:

«b) quanto alla lettera C, onere per capitale ed interessi, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1988 e 1.200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre fino all'ammontare di lire 12.000 miliardi, di cui lire 7.000 miliardi

relativi ai programmi di cui alle leggi n. 17 del 1981; n. 130 del 1983, n. 887 del 1984, n. 41 del 1986 e n. 910 del 1987, lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, punto 3, della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, con decreto in data 5 marzo 1987 del Ministro dei trasporti di concerto con il ministro del Tesoro».

II.17.4 LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, LOTTI

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«... Per l'anno 1988 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/1969, n. 1192/1969 e n. 1107/1970, è determinato nella somma di lire 4.395 miliardi».

II.17.5 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, SPOSETTI

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.17.1 sostituire, rispettivamente, le cifre: «200», «500» e «700» con le altre: «270», «690» e «1.140».

II.17.1/1 POLLICE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie

in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887»;

sopprimere i commi 11, 12 e 13.

II.17.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento 17.3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro del tesoro è istituita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui predetti, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. Il relativo onere è valutato in lire 28 miliardi annui».

II.17.3/1

REZZONICO, FORTE, ABIS

Accolto dalla 5ª Commissione (13 novembre 1987)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«... I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento dell'opera. Il conseguente onere per la quota di ammortamento 1988, stimato in lire 80 miliardi, è posto a carico del bilancio dello Stato (capitolo 7304 dello stato di previsione

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

II.17.2

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.17.0.1 dopo le parole Milano-Malpensa per lire 480 miliardi», inserire le altre: «comprensivo della quota del 10 per cento per il collegamento ferroviario dell'aeroporto Milano-Malpensa da parte delle Ferrovie Nord di Milano.

II.17.0.1/1

REZZONICO

Precluso dall'accoglimento del subemendamento 17.0.4/2 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Dopo l'articolo 17 aggiungere i seguenti:

Art. ...

« 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è

incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generale dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori».

17.0.1 SENESI, NATALI, PIZZO, BOLLINI, MARINGA, SPOSETTI

Ritirato dai proponenti e trasformato nel subemendamento 17.0.4/2 (5ª Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.17.0.4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica dei conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori».

II.17.0.4/2 SENESI, NATALI, PIZZO, BOLLINI, MARINGA, SPOSETTI

Accolto dalla 5ª Commissione (13 novembre 1987)

All'emendamento 17.0.4, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «salve le valutazioni di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

17.0.4/1

SPADACCIA

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

All'emendamento II.17.0.4, al comma 3, premettere le parole: «A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1,».

II.17.0.4/3

CORTESE

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. ...

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, incrementata di lire 1.090 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1988, di lire 370 miliardi per l'anno 1989 e di lire 570 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 650 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 440 miliardi, comprensivo della quota del 10 per cento per il collegamento ferroviario dell'Aeroporto da parte delle Ferrovie Nord-Milano, a norma dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

2. È autorizzata un'ulteriore spesa di lire 50 miliardi per interventi sulle strutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Torino, Genova, Bologna e Palermo. Pertanto è incrementato di tale importo il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti».

17.0.4 REZZONICO, CORTESE

Parti precluse dall'accoglimento del subemendamento II.17.0.4/2

3. Per la realizzazione dei lavori e per le installazioni della assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. La esecuzione degli interventi è affidata all'Azienda di assistenza al volo.

II.17.0.4 REZZONICO, CORTESE

Parte accolta dalla 5ª Commissione, come modificato dal subemendamento II.17.0.4/3 (13 novembre 1987)

4. Per la progettazione e la realizzazione delle tratte di rete metropolitane prioritarie all'interno dei sistemi urbani di Torino, Genova, Firenze, Bologna, Palermo e Catania, la dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1988-1992 con l'ulteriore complessiva assegnazione di lire 400 miliardi da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata specificamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale e interessi derivati dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato. I contributi sono erogati alle Amministrazioni con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di singoli

progetti accompagnati da relazioni specifiche sui costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le somme di lire 80 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Conseguentemente è ridotto lo stanziamento corrispondente previsto in tabella C. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

II.17.0.4 REZZONICO, CORTESE

Parte respinta dalla 5ª Commissione (13 novembre 1987)

Art. ...

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di lire 120 miliardi per l'anno 1988.

2. Detto importo è destinato all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, per lire 80 miliardi, per la realizzazione di opere di completamento dell'aerostazione e all'aeroporto di Catania-Fontanarossa, per lire 40 miliardi, per la realizzazione della seconda pista».

II.17.0.2 CROCETTA

Respinto dalla 5ª Commissione (13 novembre 1987)

Art. ...

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è incrementata di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi per l'anno 1990.

2. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 620 miliardi e al-

l'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 380 miliardi.

3. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della predetta legge 22 agosto 1985, n. 449 è ulteriormente incrementata di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

5. Detto importo è destinato alla realizzazione dei lavori e installazioni per l'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali romano (aeroporto di Fiumicino e installazioni d'area ubicate sull'aeroporto di Ciampino) per l'importo di lire 100 miliardi e milanese (aeroporto di Malpensa e sistemi satelliti d'area ubicati sull'aeroporto di Linate) per l'importo di lire 100 miliardi.

6. L'esecuzione dei lavori e delle installazioni di cui sopra è affidata all'AAAVTAG».

17.0.3

CORTESE, DE VITO

Precluso dall'accoglimento del subemendamento 17.0.4/2

Art. ...

«1. Per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato può chiedere l'ammissione al trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni del personale non appartenente a categorie uguali o superiori a quella dei quadri. Le norme di attuazione saranno emanate entro 6 mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con i Ministri dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. I contributi a carico dello Stato saranno nella misura massima pari a lire 420 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. Gli importi effettivamente corrisposti in ciascuno di tali esercizi saranno portati a detrazione della sovvenzione di equilibrio, così come determinata dal precedente comma 15».

17.0.5

IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Art. ...

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3) della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera *d*), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonché la progressiva riduzione degli altri trasferimenti di cui al medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari ad 1/5 della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988. Tale programma dovrà in particolare ispirarsi ai seguenti criteri:

1) evidenziazione delle due categorie di investimenti caratterizzati rispettivamente dalla presenza o meno di un ritorno finanziario e quindi da diverse modalità di finanziamento;

2) valorizzazione di apporti finanziari e organizzativi di terzi, eventualmente in forma societaria;

3) evidenziazione degli oneri fiscali gravanti sull'ente, anche in relazione alle iniziative di cui al punto 2;

4) determinazione degli oneri impropri derivanti da obblighi di servizio pubblico e dal mancato adeguamento delle tariffe ai livelli medi europei».

II.17.0.6

IL GOVERNO

Dichiarato improponibile (5^a Commissione -
13 novembre 1987)

Art. 18.

All'emendamento II.18.1, sostituire il periodo aggiuntivo alla fine del comma con il seguente: «Tutte le iniziative che coinvolgono le università di cui al presente comma, sono adottate comunque d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione».

II.18.1/1

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Al comma 4:

nel primo periodo, sopprimere le parole «d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione»;

nel secondo periodo, sopprimere le parole «e con quello della pubblica istruzione»;

aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «Fino alla data di costituzione del Ministero della ricerca e delle università, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione».

II.18.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sopprimere il comma 8.

II.18.2

IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione del piano triennale 1987-1989 degli interventi straordinari nel Mezzogiorno la revisione della spesa annuale prevista ai sensi dell'articolo 1 della legge 1^o marzo 1986, n. 64 per l'anno 1988 è aumentata di 5.000 miliardi».

II.18.15

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.18.3, dopo le parole: «secondo piano annuale di attuazione», aggiungere le altre: «del piano triennale 1987-1989» e sostituire le parole: «per gli anni dal 1988 al 1991» con le altre: «per gli anni dal 1987 al 1989».

II.18.3/1

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del Testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e riferita alla autorizzazione di spesa disposta ai

sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 11.500 miliardi».

II.18.3

IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (12 novembre 1987)

Dopo il comma 14 inserire il seguente (in sostituzione del comma 12 del testo del Governo, soppresso):

«... A partire dall'anno 1988 l'eventuale rideterminazione della autorizzazione di spesa prevista nell'articolo 4 della legge 27 giugno 1985, n. 351, viene disposta con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base di richieste annuali di rimborso che documentino le quantità di carbone effettivamente cedute nonché i criteri di determinazione dei relativi prezzi di fornitura».

II.18.11

ABIS

Accolto dalla 5ª Commissione (12 novembre 1987)

Al comma 15 sostituire le parole: «90 miliardi» con le altre: «70 miliardi»;

inserire, dopo il comma 15, i seguenti:

«... È costituito un fondo speciale di lire 20 miliardi destinato ad assicurare la copertura totale o parziale del rischio di cambio connesso alle variazioni delle divise acquisite dalla Sezione stessa mediante prestiti di provvista in valuta.

... Le modalità di ricorso ed utilizzo del fondo di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro».

II.18.14 PIZZO

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sopprimere il comma 19.

II.18.4 IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'ENEL è autorizzato a contrarre prestiti sino a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Tali prestiti possono essere contratti oltre che con Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. I finanziamenti di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione degli impianti di trasporto, di distribuzione e di produzione dell'energia elettrica nelle aree del Mezzogiorno».

II.18.12 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDINALE

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.18.4 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.18.5, sostituire le parole: «per gli anni 1988, 1989 e 1990», con le altre: «per l'anno 1988».

II.18.5/2 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.18.5, sostituire le parole: «per gli anni 1988, 1989 e 1990», con le altre: «per gli anni 1989, 1990 e 1991».

II.18.5/1 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Al comma 24, sostituire le parole: «Per gli anni 1987, 1988 e 1989» con le altre: «Per gli anni 1988, 1989 e 1990».

II.18.5 IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Al comma 24 sopprimere, al 5° e 6° rigo, le parole: «indipendentemente dalle loro dimensioni» e al 7° e 8° rigo le parole: «ed alle imprese esercenti attività di servizi».

II.18.13 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDINALE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988».

II.18.6 IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.18.7, sopprimere nel primo comma le parole: «ovvero da effettuare a mezzo di appositi comitati e commissioni».

II.18.7/1 POLLICE

Accolto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.18.7, sostituire nel primo comma le parole: «è autorizzata, a partire dall'anno 1988», con le altre: «è autorizzata complessivamente».

II.18.7/2 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

All'emendamento II.18.7, sopprimere il secondo comma.

II.18.7/3 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sostituire il comma 29 con i seguenti:

«29. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, ovvero da effettuare a mezzo di appositi Comitati e Commissioni per analisi e valutazioni di mercato nonché per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedurali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

...È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo n. 1101 del relativo stato di previsione».

II.18.7

IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione, come modificato dal subemendamento II.18.7/1 (12 novembre 1987)

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Per consentire l'immediata realizzazione di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi destinata all'Ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo"».

II.18.8

IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (12 novembre 1987)

Al comma 32, sostituire le parole: «anno 1987» con le altre: «anno 1988».

II.18.9 IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (12 novembre 1987)

Al comma 33, all'inizio, sostituire le parole da: «A partire dal 1° gennaio 1988» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1987, n. 218», con le altre: «A partire dal 1° gennaio 1988 alle imprese con non più di cento addetti che procedono entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei territori compresi nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che non abbiano proceduto a riduzione o sospensione di personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione stessa.».

II.18.10 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (5ª Commissione - 13 novembre 1987)

Al comma 33, dopo le parole: «a nuove assunzioni» inserire le altre: «con contratti di lavoro a tempo indeterminato».

II.18.16 ABIS

Accolto dalla 5ª Commissione (13 novembre 1987)

Art. 20.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: «comprendendo tra gli Enti beneficiari la

Provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia».

II.20.3 ZANELLA, MANCIA, CORTESE

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Al comma 15, dopo le parole: «il 1990», aggiungere, in fine, le altre: «nonchè lire 30 miliardi da ripartirsi in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per un immediato avvio di un programma di consolidamento del centro abitato di San Miniato e delle aree circostanti e per la salvaguardia e il recupero del patrimonio monumentale e architettonico cittadino».

II.20.1 VESENTINI, TORNATI, LOTTI, VISCONTI,
SPOSETTI

Ritirato dai proponenti (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.17.2, sostituire le parole: «anche con altri istituti di credito» con le altre: «anche con altri istituti pubblici di credito».

II.17.2/1 POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (12 novembre 1987)

Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. A valere sullo stanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la

presente legge, lire 800 miliardi, di cui lire 200 miliardi nell'anno 1988 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono destinate alla realizzazione di un programma straordinario ed urgente di opere di adduzione e distribuzione idrica nei comuni del Mezzogiorno che non riescono a garantire la continuità giornaliera della fornitura di acqua per gli usi civili. Il programma, approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attuato con le procedure della richiamata legge n. 64 del 1986».

II.20.2

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 21.

Al comma 8 sostituire, all'inizio, le parole: «Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,» con le altre: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro,».

II.21.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 22.

Al comma 1 dopo le parole: «75 per cento» inserire le altre: «, escluse le Regioni con

dotazione di posti-letto inferiore al 6,5 per mille».

II.22.1 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, TORLONTANO, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 23.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Entro il 30 aprile 1988 la Commissione consultiva unica del farmaco, istituita dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, provvede alla revisione del Prontuario terapeutico nazionale (PTN) per l'assistenza farmaceutica extra ospedaliera, individuando una lista di farmaci essenziali, sulla base delle metodiche e delle procedure utilizzate nella redazione della lista 1985 redatta dal Comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) recependo altresì le innovazioni farmacologiche atte a garantire la completa copertura delle patologie rilevanti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443.

... Nel preparare tale lista, la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della patologia
- b) rapporto benefici-rischi
- c) rapporto benefici-costi economici
- d) previsione delle indicazioni terapeutiche, per evitare l'uso improprio dei farmaci.

... La Commissione consultiva unica del farmaco dispone con continuità l'immissione nel Prontuario terapeutico nazionale dei farmaci nuovi o già nati, definiti come essenziali secondo le indicazioni sopra citate.

... Dopo il 30 aprile 1988, qualora non sia completata la revisione del Prontuario terapeutico nazionale e fino al suo completamento, la lista dei farmaci essenziali è sostituita dall'elenco dei farmaci afferenti ai principi

attivi individuali dall'ultima lista dell'Organizzazione mondiale della sanità.

... Gli altri farmaci, attualmente presenti nel Prontuario terapeutico nazionale ed esclusi dalla lista dei farmaci essenziali, verranno gravati, in luogo delle vigenti forme di compartecipazione, di una quota di compartecipazione del 33 per cento del prezzo al pubblico a carico dell'assistito.

... La Commissione consultiva unica del farmaco, procederà entro i termini già indicati per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione dell'elenco dei farmaci non essenziali in base ai criteri già definiti con delibera del Consiglio sanitario nazionale dell'1° ottobre 1987.

... I prezzi dei farmaci, a partire dal 1° maggio 1988, sono assoggettati dal CIPE al regime dei prezzi sorvegliati».

II.23.5 COVI, FORTE

Ritirato dai proponenti (5ª Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.5, al secondo dei commi sostitutivi del comma 4, aggiungere in fine, le parole: «Nell'ambito di ciascuna delle principali categorie terapeutiche devono essere indicati i farmaci che per migliore rapporto beneficio-rischio e beneficio-costi vanno di preferenza prescritti, salvo i casi in cui per motivi specifici e documentati, il medico ravvisi l'opportunità di prescriberne altri».

II.23.5/2 ALBERTI, CAVAZZUTI, ONGARO, BASAGLIA

Trasformato, in identico testo, in subemendamento all'emendamento II.23.7 - Respinto dalla 5ª Commissione (13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.5, al quinto dei commi sostitutivi del comma 4, aggiungere in fine, le parole: «tale compartecipazione diviene del 66 per cento alla fine del primo anno di applicazione del Prontuario di cui al comma ... e del 100 per cento alla fine del secondo anno».

II.23.5/1 CAVAZZUTI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Trasformato, in identico testo, in subemendamento all'emendamento II.23.7 - Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.5, sostituire il settimo dei commi sostitutivi del comma 4 con il seguente:

«... A partire dal 1° maggio 1988 ai farmaci si applicano i prezzi di mercato».

II.23.5/3 CAVAZZUTI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Trasformato, in identico testo, in subemendamento all'emendamento II.23.7 - Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Entro i 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su parere della Commissione consultiva unica del farmaco, istituita all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, provvede alla revisione del Prontuario terapeutico nazionale (PTN) per l'assistenza farmaceutica extra-

ospedaliera, individuando una lista di farmaci essenziali, sulla base delle metodiche e delle procedure utilizzate nella redazione della lista 1985 redatta dal Comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) recependo altresì le innovazioni farmacologiche intese a garantire, sulla base delle metodiche e procedure di cui sopra, la completa copertura delle patologie esistenti in Italia anche in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443.

... Nel preparare tale lista, la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della patologia;
- b) rapporto benefici-rischi;
- c) rapporto benefici-costi economici;
- d) previsione delle indicazioni terapeutiche, per evitare l'uso improprio dei farmaci.

... La Commissione consultiva unica del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel Prontuario terapeutico nazionale dei farmaci nuovi o già noti, definiti come essenziali secondo le indicazioni sopra citate.

... Qualora entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia completato la revisione del Prontuario terapeutico nazionale, e fino al suo completamento, la lista dei farmaci essenziali è sostituita dall'elenco dei farmaci afferenti ai principi attivi individuati dall'ultima lista dell'Organizzazione mondiale della sanità.

... La Commissione consultiva unica del farmaco procederà, entro i termini già indicati per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione dell'elenco dei farmaci non essenziali in base ai criteri già definiti con delibera del Consiglio sanitario nazionale del 1° ottobre 1987.

... Per i farmaci definiti essenziali restano ferme le norme vigenti con riferimento alla gratuità e alle quote di compartecipazione.

... Gli altri farmaci presenti nel Prontuario terapeutico nazionale, ed esclusi dalla lista dei farmaci essenziali, verranno gravati di un quota di compartecipazione del 33 per cento del prezzo al pubblico a carico dell'assistito.

... A partire dal 31 dicembre 1988 i farmaci

sono assoggettati al regime dei prezzi sorvegliati».

II.23.7 Covi, FORTE

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.1, sostituire le parole: «è determinata in lire 2.000 per ricetta», con le altre: «è soppressa».

II.23.1/1 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.23.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.1, sostituire le parole: «in lire 2.000», con le altre: «in lire 500».

II.23.1/2 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.23.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.1, sopprimere il secondo comma.

II.23.1/4 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.23.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Sopprimere il secondo dei commi sostitutivi del comma 4.

II.23.1/6 **BOATO**

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.23.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.1, nel secondo comma, sostituire le parole: «è elevata a lire 4.000» con le altre: «è determinata in lire 1.000».

II.23.1/5 **POLLICE**

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.23.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

All'emendamento II.23.1, aggiungere, in fine, le parole: «Le percentuali di spese per pubblicità, riconosciute alle aziende farmaceutiche dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), ai fini della determinazione dei prezzi sono ridotte dal 6,5 per cento a 2,5 per cento a far data dal 1° gennaio 1988.».

II.23.1/3 **POLLICE**

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.23.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta.

... Nel caso di contemporaneo rilascio all'assistito di più ricette contenenti prescrizioni di specialità medicinali, la quota fissa per ricetta di cui al comma 4, è elevata a lire 4.000 per ciascuna delle ricette successive alla prima. Ai fini della riscossione da parte del farmacista delle quote maggiorate, le ricette successive alla prima sono evidenziate dal medico prescrittore mediante annotazione da apporre sulle ricette stesse e l'osservanza della disposizione è verificata mediante la lettura automatica delle prescrizioni. In caso di inosservanza trovano applicazione gli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291».

II.23.1

IL GOVERNO

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.23.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A partire dal 1° gennaio 1988, il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è diviso in due fasce.

... La fascia A risponde alle effettive esigenze di tutela della salute della popolazione e risulta completamente gratuita. Essa comprende, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti, esclusivamente i farmaci che, elencati dall'Organizzazione mondiale della sanità, devono considerarsi essenziali, dotati di provata efficacia, favorevole rapporto beneficio-rischio, e rispondenti a criteri di economicità rispetto a farmaci della stessa categoria e tenuto conto nei prezzi della quota eventualmente riconosciuta per la ricerca scientifica. Il numero delle confezioni della fascia A non può supera-

re di tre volte il numero dei farmaci essenziali indicati dalla Organizzazione mondiale della sanità. La fascia A comprende anche i prodotti ad uso contraccettivo.

... La fascia B, al fine di rispondere alle esigenze di una progressiva razionalizzazione della produzione, del mercato e dell'uso del farmaco, comprende, temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a 3 anni:

a) i prodotti che, rispondendo a criteri di efficacia pari a quelli dei prodotti della fascia A, non rispondono a criteri di economicità;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o tuttora in discussione o non sufficientemente comprovata, purchè sia accertato che il loro impiego non comporti rischi per gli assuntori.

...A tale fascia si applica un *ticket* del 30 per cento per il primo anno, del 40 per cento per il secondo, del 50 per cento per il terzo.

... La consistenza numerica in termini di specialità incluse nella fascia B deve ridursi, rispetto al prontuario terapeutico in vigore al 15 novembre 1985, di almeno il 10 per cento il primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per cento dell'ammontare iniziale. Della riduzione deve applicarsi in maniera omogenea entro ciascuna delle principali categorie di prodotti. La fascia B viene eliminata dal prontuario terapeutico entro la fine del quarto anno».

II.23.6 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, RIVA

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.2.7 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 29 febbraio 1988 la Commissione consultiva unica del farmaco prevista dal decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, provvede alla revisione del Prontuario terapeutico

convegni scientifici, per le attività di informazione scientifica e per viaggi finalizzati alle predette manifestazioni ed attività. La disposizione precedente non si applica alle attività e manifestazioni di rilevante interesse sanitario autorizzate secondo le modalità indicate con decreto del Ministro della sanità».

II.23.3 IL GOVERNO

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 25.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La spesa per l'erogazione delle suddette borse di studio per la quota relativa all'anno 1989 fa carico all'importo di lire 900 miliardi per detto anno stabilito nel comma 1».

II.25.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 26.

All'emendamento II.26.1 al comma 1, sostituire le cifre: «10,70» e «1,10», rispettivamente, con le altre: «10,10» e «0,50».

Sostituire inoltre al comma 1 (testo proposto dalla Commissione) la cifra: «10,50», con la cifra: «10».

II.26.1/1 POLLICE

Trasformato, per la prima parte, in subemendamento all'emendamento II.26.4.
Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la cifra: «10,60» con l'altra: «10,65», e la cifra: «1,00» con l'altra: «1,05»;

al comma 4, sostituire le parole: «pari al 20 per cento», con le altre: «pari al 15 per cento».

II.26.4

ANDREATTA

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la cifra: «10,60» con l'altra: «10,70» e la cifra: «1,00» con l'altra: «1,10»;

al comma 4, sostituire le parole: «pari al 20 per cento» con le altre: «pari al 10 per cento».

II.26.1

IL GOVERNO

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.26.4 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

II.26.3

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Al comma 5, sostituire le parole: «20 per cento», con le altre: «15 per cento».

II.26.5

ANDREATTA

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Al comma 5, sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «10 per cento».

II.26.2

IL GOVERNO

Precluso dall'accoglimento dell'emendamento II.26.5 (5^a Commissione - 13 novembre 1987)

Art. 28.

All'emendamento II.28.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso l'INPS viene istituito un fondo per il salario sociale ai disoccupati per garantire a questi ultimi, secondo norme determinate con separato provvedimento legislativo, un reddito minimo rapportato a quella parte di retribuzione dei lavoratori dipendenti, interamente indicizzata, a tale Fondo confluiscono i contributi ordinari di disoccupazione e viene assegnata una dotazione di 2.000 miliardi a partire dal 1988».

Conseguentemente, nel comma successivo, sostituire la cifra: «36.000», con l'altra: «38.000».

II.28.1/1

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

All'emendamento II.28.1, aggiungere, alla fine del comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità di disoccupazione ordinaria di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge del 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a lire 8.000.».

Conseguentemente, nel comma successivo, sostituire la cifra: «36.000», con l'altra: «37.000».

II.28.1/2

POLLICE

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 1.

... Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma precedente, è fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi».

II.28.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 31.

Al comma 1, aggiungere all'inizio: «1. Salvo quanto disposto e disciplinato dall'articolo 16

della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392».

II.31.3 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, SPOSETTI

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«... Non rientrano nelle disposizioni di cui ai precedenti commi le assunzioni per il personale delle Università per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

II.31.2 VESENTINI, CAVAZZUTI, ALBERICI, CALLARI GALLI, RIVA Massimo, MANZINI, AGNELLI Arduino, BONO PARRINO, FASSINO, OSSICINI

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«... Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi ed i Consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987».

... L'aliquota del 2 per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica, per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, anche se gestite in appalto, in affidamento o in concessione».

II.31.1 BOLLINI, BRINA, SPOSETTI

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 33.

Sopprimere l'articolo.

II.33.1 VISCONTI, LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Art. 34.

Al comma 4 sostituire la cifra «4.000» con l'altra: «4.400».

II.34.2 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDINALE

Respinto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Al comma 10, sostituire le parole «messo a disposizione della Cassa depositi e prestiti», con le altre: «messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti».

II.34.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5^a Commissione (13 novembre 1987)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. ...

«1. Per la finalità di cui al decreto legge 12 febbraio 1986 n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986 n. 96, è disposto un ulteriore

finanziamento di lire 70 miliardi per l'esercizio 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del Comune di Palermo, di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, secondo comma, ultima parte, del decreto legge 4 settembre 1987 n. 366».

II.34.0.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (13 novembre 1987)
